

## PROCEDURA APERTA N. 30/2019 – QUESITI E RISPOSTE DEL 30/8/2019

**QUESITO N.56:** In merito al quesito n. 54 si ricorda che a fronte della richiesta di esplicitare l'attinenza e la finalità degli interventi di efficienza energetica su alcuni immobili di proprietà comunale o comunque pubblici, ubicati nei comuni di Torino, Nichelino e Moncalieri, di cui agli elenchi forniti, codesta Stazione Appaltante ha risposto facendo semplicemente riferimento agli artt. 8 comma 6 e 13 comma 1 lettera e del DM 226/11. Tali articoli però non chiariscono come gli interventi indicati siano attinenti al servizio oggetto di gara né come possano essere finalizzati al medesimo scopo; infatti mentre l'art. 8 comma 6 recita “ *Il gestore è tenuto ad effettuare gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), come risultato dell'esito di gara;il valore di relativi titoli di efficienza energetica è corrisposto agli Enti locali concedenti, in proporzione al gas distribuito in ciascun Comune nell'anno precedente all'ultimo trascorso [...]*”, l'articolo 13 comma 1 lettera e indica che “*Le condizioni economiche oggetto di gara sono: [...] investimenti di efficienza energetica da effettuare nell'ambito gestito, addizionali rispetto agli eventuali obiettivi annuali del distributore del gas naturale previsti dall'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, e sue successive modifiche ed integrazioni, che danno luogo all'emissione di titoli di efficienza energetica il cui valore è riconosciuto agli Enti locali concedenti con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6*”. L'articolo citato non disciplina quindi le modalità di intervento sugli immobili pubblici in relazione alle gare ATEM, ma stabilisce soltanto gli obblighi in capo ai gestori che possono essere assolti con interventi e iniziative riguardanti indistintamente asset e immobili pubblici e/o privati a destinazione industriale, residenziale, commerciale o terziaria. A seguito della risposta formulata rimangono comunque persistenti i dubbi espressi nella nostra nota sopra richiamata sotto diversi profili tra cui i più rilevanti sono: **quale sia la ratio sottostante all'indicazione di tali specifici interventi.**

**RISPOSTA:** In merito agli investimenti di efficienza energetica da effettuare nell'ambito gestito, che danno luogo all'emissione di Titoli di EFFICIENZA Energetica (TEE), si evince che sono ammissibili **tutte le tipologie di titoli**. In particolare l'art.13 c.1, lett. E) DM 226/2011 riporta quanto segue: “*Sono ammissibili tutte le tipologie di titoli, in particolare quelle previste dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 e dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012, relative a riduzione dei consumi sugli usi finali di gas naturale o di energia elettrica, o in riduzione di altri combustibili, dal decreto ministeriale 5 settembre 2011, pubblicato in gazzetta ufficiale del 19 settembre 2011, n.218, relativamente a impianti di cogenerazione ad alto rendimento, in caso di titoli non ritirati direttamente dal GSE, nonché i risparmi di energia primaria derivanti da interventi per rendere più efficienti le reti elettriche o del gas naturale di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n., 28*”.

Pertanto trattasi di un elenco di immobili pubblici per i quali la Pubblica Amministrazione ritiene fattibile e conveniente l'efficientamento energetico, di conseguenza orientativo per i concorrenti, e che potrebbe dar luogo ai relativi titoli di efficienza energetica.

**QUESITO N.57:** In merito al quesito n. 54 si ricorda che a fronte della richiesta di esplicitare l'attinenza e la finalità degli interventi di efficienza energetica su alcuni immobili di proprietà comunale o comunque pubblici, ubicati nei comuni di Torino, Nichelino e Moncalieri, di cui agli elenchi forniti, codesta Stazione Appaltante ha risposto facendo semplicemente riferimento agli artt. 8 comma 6 e 13 comma 1 lettera e del DM 226/11. Tali articoli però non chiariscono come gli interventi indicati siano attinenti al servizio oggetto di gara né come possano essere finalizzati al medesimo scopo; infatti mentre l'art. 8 comma 6 recita “ *Il gestore è tenuto ad effettuare gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), come risultato dell'esito di gara;il valore di relativi titoli di efficienza energetica è corrisposto agli Enti locali concedenti, in proporzione al gas distribuito in ciascun Comune nell'anno precedente all'ultimo trascorso [...]*”, l'articolo 13 comma 1 lettera e indica che “*Le condizioni economiche oggetto di gara sono: [...] investimenti di efficienza energetica da effettuare nell'ambito gestito, addizionali rispetto agli eventuali obiettivi annuali del distributore del gas naturale previsti dall'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, e sue successive modifiche ed integrazioni, che danno luogo all'emissione di titoli di efficienza energetica il cui valore è riconosciuto agli Enti locali concedenti con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6*”. L'articolo citato non disciplina quindi le modalità di intervento sugli immobili pubblici in relazione alle gare ATEM, ma stabilisce soltanto gli obblighi in capo ai gestori che possono essere assolti con interventi e iniziative riguardanti indistintamente asset e immobili pubblici e/o privati a destinazione industriale, residenziale, commerciale o terziaria. A seguito della risposta formulata rimangono comunque persistenti i dubbi espressi nella nostra nota sopra richiamata sotto diversi profili tra cui i più rilevanti sono:**se la realizzazione di tali interventi sia obbligatoria o facoltativa.**

**RISPOSTA:** L'elenco degli interventi di efficientamento energetico è esemplificativo, orientativo, non esaustivo e non obbligatorio, fermi restando gli obblighi per il gestore, previsti dall'art.8, c.6 del DM 226/2011.

**QUESITO N. 58:** In merito al quesito n. 54 si ricorda che a fronte della richiesta di esplicitare l'attinenza e la finalità degli interventi di efficienza energetica su alcuni immobili di proprietà comunale o comunque pubblici, ubicati nei comuni di Torino, Nichelino e Moncalieri, di cui agli elenchi forniti, codesta Stazione Appaltante ha risposto facendo semplicemente riferimento agli artt. 8 comma 6 e 13 comma 1 lettera e del DM 226/11. Tali articoli però non chiariscono come gli interventi indicati siano attinenti al servizio oggetto di gara né come possano essere finalizzati al medesimo scopo; infatti mentre l'art. 8 comma 6 recita " *Il gestore è tenuto ad effettuare gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), come risultato dell'esito di gara; il valore di relativi titoli di efficienza energetica è corrisposto agli Enti locali concedenti, in proporzione al gas distribuito in ciascun Comune nell'anno precedente all'ultimo trascorso [...]*", l'articolo 13 comma 1 lettera e indica che " *Le condizioni economiche oggetto di gara sono: [...] investimenti di efficienza energetica da effettuare nell'ambito gestito, addizionali rispetto agli eventuali obiettivi annuali del distributore del gas naturale previsti dall'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, e sue successive modifiche ed integrazioni, che danno luogo all'emissione di titoli di efficienza energetica il cui valore è riconosciuto agli Enti locali concedenti con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6*". L'articolo citato non disciplina quindi le modalità di intervento sugli immobili pubblici in relazione alle gare ATEM, ma stabilisce soltanto gli obblighi in capo ai gestori che possono essere assolti con interventi e iniziative riguardanti indistintamente asset e immobili pubblici e/o privati a destinazione industriale, residenziale, commerciale o terziaria. A seguito della risposta formulata rimangono comunque persistenti i dubbi espressi nella nostra nota sopra richiamata sotto diversi profili tra cui i più rilevanti sono: *riguardando tali interventi immobili di proprietà pubblica, non si comprende se la loro realizzazione debba essere preceduta da una procedura a evidenza pubblica o quantomeno da una procedura competitiva, o possano invece essere realizzati attraverso affidamento diretto al gestore, che avrebbe in tale ipotesi ampia e insindacabile facoltà di scelta.*

**RISPOSTA:** Gli interventi su edifici pubblici offerti in sede di gara devono essere realizzati dal gestore nelle forme previste dalla norma applicabile, previa approvazione del progetto da parte dell'Ente Locale.

**QUESITO N. 59:** In merito al quesito n. 54 si ricorda che a fronte della richiesta di esplicitare l'attinenza e la finalità degli interventi di efficienza energetica su alcuni immobili di proprietà comunale o comunque pubblici, ubicati nei comuni di Torino, Nichelino e Moncalieri, di cui agli elenchi forniti, codesta Stazione Appaltante ha risposto facendo semplicemente riferimento agli artt. 8 comma 6 e 13 comma 1 lettera e del DM 226/11. Tali articoli però non chiariscono come gli interventi indicati siano attinenti al servizio oggetto di gara né come possano essere finalizzati al medesimo scopo; infatti mentre l'art. 8 comma 6 recita " *Il gestore è tenuto ad effettuare gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), come risultato dell'esito di gara; il valore di relativi titoli di efficienza energetica è corrisposto agli Enti locali concedenti, in proporzione al gas distribuito in ciascun Comune nell'anno precedente all'ultimo trascorso [...]*", l'articolo 13 comma 1 lettera e indica che " *Le condizioni economiche oggetto di gara sono: [...] investimenti di efficienza energetica da effettuare nell'ambito gestito, addizionali rispetto agli eventuali obiettivi annuali del distributore del gas naturale previsti dall'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, e sue successive modifiche ed integrazioni, che danno luogo all'emissione di titoli di efficienza energetica il cui valore è riconosciuto agli Enti locali concedenti con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6*". L'articolo citato non disciplina quindi le modalità di intervento sugli immobili pubblici in relazione alle gare ATEM, ma stabilisce soltanto gli obblighi in capo ai gestori che possono essere assolti con interventi e iniziative riguardanti indistintamente asset e immobili pubblici e/o privati a destinazione industriale, residenziale, commerciale o terziaria. A seguito della risposta formulata rimangono comunque persistenti i dubbi espressi nella nostra nota sopra richiamata sotto diversi profili tra cui i più rilevanti sono: *come tali interventi possano essere valutati ai fini del punteggio nell'ambito della procedura di gara.*

**RISPOSTA:** La valutazione degli investimenti di efficienza energetica nell'ambito gestito, aggiuntivi rispetto agli obblighi del distributore, dà luogo ad un punteggio massimo di 5 punti (si rimanda al punto A6 del disciplinare di gara). Si valuta dunque la percentuale annuale di titoli di efficienza energetica addizionali.

**QUESITO N. 60:** In merito al quesito n. 54 si ricorda che a fronte della richiesta di esplicitare l'attinenza e la finalità degli interventi di efficienza energetica su alcuni immobili di proprietà comunale o comunque pubblici, ubicati nei comuni di Torino, Nichelino e Moncalieri, di cui agli elenchi forniti, codesta Stazione Appaltante ha

risposto facendo semplicemente riferimento agli artt. 8 comma 6 e 13 comma 1 lettera e del DM 226/11. Tali articoli però non chiariscono come gli interventi indicati siano attinenti al servizio oggetto di gara né come possano essere finalizzati al medesimo scopo; infatti mentre l'art. 8 comma 6 recita “ *Il gestore è tenuto ad effettuare gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), come risultato dell'esito di gara; il valore di relativi titoli di efficienza energetica è corrisposto agli Enti locali concedenti, in proporzione al gas distribuito in ciascun Comune nell'anno precedente all'ultimo trascorso [...]*”, l'articolo 13 comma 1 lettera e indica che “*Le condizioni economiche oggetto di gara sono: [...] investimenti di efficienza energetica da effettuare nell'ambito gestito, addizionali rispetto agli eventuali obiettivi annuali del distributore del gas naturale previsti dall'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, e sue successive modifiche ed integrazioni, che danno luogo all'emissione di titoli di efficienza energetica il cui valore è riconosciuto agli Enti locali concedenti con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6*”. L'articolo citato non disciplina quindi le modalità di intervento sugli immobili pubblici in relazione alle gare ATEM, ma stabilisce soltanto gli obblighi in capo ai gestori che possono essere assolti con interventi e iniziative riguardanti indistintamente asset e immobili pubblici e/o privati a destinazione industriale, residenziale, commerciale o terziaria. A seguito della risposta formulata rimangono comunque persistenti i dubbi espressi nella nostra nota sopra richiamata sotto diversi profili tra cui i più rilevanti sono: **quale sia il montante di titoli generabile dal singolo intervento in modo da poter valutare se gli interventi prescelti possano generare un numero sufficiente di titoli di efficienza energetica rispetto all'offerta di gara, come debbono essere quantificati, quanti interventi debbano essere realizzati in funzione dell'offerta che si intende presentare.**

**RISPOSTA:** Per la quantificazione e la valutazione dei risparmi energetici conseguibili attraverso i progetti, si rimanda a quanto previsto dal Gestore dei Mercati Energetici (Decreto Direttoriale 30 aprile 2019- Certificati Bianchi. Guida Operativa).

**QUESITO N.61:** In merito al quesito n. 54 si ricorda che a fronte della richiesta di esplicitare l'attinenza e la finalità degli interventi di efficienza energetica su alcuni immobili di proprietà comunale o comunque pubblici, ubicati nei comuni di Torino, Nichelino e Moncalieri, di cui agli elenchi forniti, codesta Stazione Appaltante ha risposto facendo semplicemente riferimento agli artt. 8 comma 6 e 13 comma 1 lettera e del DM 226/11. Tali articoli però non chiariscono come gli interventi indicati siano attinenti al servizio oggetto di gara né come possano essere finalizzati al medesimo scopo; infatti mentre l'art. 8 comma 6 recita “ *Il gestore è tenuto ad effettuare gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), come risultato dell'esito di gara; il valore di relativi titoli di efficienza energetica è corrisposto agli Enti locali concedenti, in proporzione al gas distribuito in ciascun Comune nell'anno precedente all'ultimo trascorso [...]*”, l'articolo 13 comma 1 lettera e indica che “*Le condizioni economiche oggetto di gara sono: [...] investimenti di efficienza energetica da effettuare nell'ambito gestito, addizionali rispetto agli eventuali obiettivi annuali del distributore del gas naturale previsti dall'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, e sue successive modifiche ed integrazioni, che danno luogo all'emissione di titoli di efficienza energetica il cui valore è riconosciuto agli Enti locali concedenti con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6*”. L'articolo citato non disciplina quindi le modalità di intervento sugli immobili pubblici in relazione alle gare ATEM, ma stabilisce soltanto gli obblighi in capo ai gestori che possono essere assolti con interventi e iniziative riguardanti indistintamente asset e immobili pubblici e/o privati a destinazione industriale, residenziale, commerciale o terziaria. A seguito della risposta formulata rimangono comunque persistenti i dubbi espressi nella nostra nota sopra richiamata sotto diversi profili tra cui i più rilevanti sono: **se la remunerazione per il proponente di tali interventi sia esclusivamente affidata ai ricavi derivanti dai titoli di efficienza energetica o se siano previsti altri riconoscimenti e nel caso come vengono definiti e a quale titolo vengono riconosciuti.**

**RISPOSTA:** La remunerazione per il proponente di tali interventi è affidata esclusivamente ai ricavi derivanti dai titoli di efficienza energetica

**QUESITO N. 62:** In merito al quesito n. 54 si ricorda che a fronte della richiesta di esplicitare l'attinenza e la finalità degli interventi di efficienza energetica su alcuni immobili di proprietà comunale o comunque pubblici, ubicati nei comuni di Torino, Nichelino e Moncalieri, di cui agli elenchi forniti, codesta Stazione Appaltante ha risposto facendo semplicemente riferimento agli artt. 8 comma 6 e 13 comma 1 lettera e del DM 226/11. Tali articoli però non chiariscono come gli interventi indicati siano attinenti al servizio oggetto di gara né come possano essere finalizzati al medesimo scopo; infatti mentre l'art. 8 comma 6 recita “ *Il gestore è tenuto ad effettuare gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), come risultato dell'esito di gara; il valore di relativi titoli di efficienza energetica è corrisposto agli Enti locali concedenti, in proporzione al gas distribuito in ciascun Comune nell'anno precedente all'ultimo trascorso [...]*”, l'articolo 13 comma 1 lettera e indica che “*Le condizioni economiche oggetto di gara sono: [...] investimenti di efficienza energetica da effettuare nell'ambito gestito, addizionali rispetto agli eventuali obiettivi annuali del distributore*

del gas naturale previsti dall'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, e sue successive modifiche ed integrazioni, che danno luogo all'emissione di titoli di efficienza energetica il cui valore è riconosciuto agli Enti locali concedenti con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6". L'articolo citato non disciplina quindi le modalità di intervento sugli immobili pubblici in relazione alle gare ATEM, ma stabilisce soltanto gli obblighi in capo ai gestori che possono essere assolti con interventi e iniziative riguardanti indistintamente asset e immobili pubblici e/o privati a destinazione industriale, residenziale, commerciale o terziaria. A seguito della risposta formulata rimangono comunque persistenti i dubbi espressi nella nostra nota sopra richiamata sotto diversi profili tra cui i più rilevanti sono: **se gli investimenti necessari a realizzare tali interventi debbano essere inseriti nel PEF di gara e come debbano essere considerati.**

**RISPOSTA:** Nel PEF devono essere considerati i "costi per interventi di efficienza energetica addizionali rispetto agli obblighi del distributore, offerti in sede di gara al punto A6 del disciplinare". Si rimanda all'allegato A al Disciplinare di gara denominato "Schema di piano industriale – Istruzioni per la redazione". Pag. 10.

**QUESITO N. 63:** In merito invece al quesito n. 53 si fa presente che la risposta fornita non risulta esaustiva: infatti viene riportato l'art. 13 comma 1 del DM 226/2011 senza nessuna indicazione esplicita riferita al Comune di Rivalta di Torino. Nella risposta inoltre si sottolinea la parte in cui il DM disciplina i casi di differenza VIR-RAB negativa, lasciando intendere che si tratti della località in oggetto. Tale elemento, in ogni caso, risulterebbe in contrasto con quanto presente nell'allegato B che indica un valore di riferimento pari a 5.257.211 € ed un valore di immobilizzazioni nette al netto dei contributi pubblici e privati (RAB) pari a 4.731.144 €, elementi questi che porterebbero quindi a un valore di delta VIR-RAB maggiore di zero e quindi non rientrante nella casistica richiamata dal chiarimento. **Si chiede pertanto di fornire una versione univoca e definitiva in merito all'entità dello sconto tariffario da considerare in sede di redazione del piano industriale.**

**RISPOSTA:** In risposta al quesito n.53 viene riportato l'art.13, c.1 del DM 226/2011 in quanto il quesito non è riferito al Comune di Rivalta di Torino, ma chiede conferma che il "valore aggregato di rimborso ai sensi dell'art.5 del DM 226/2011 è inferiore alla somma del valore aggregato delle immobilizzazioni nette di località, al netto dei contributi pubblici capitalizzati e dei contributi privati relativi ai cespiti di località e degli oneri di cui all'art. 8 c.2 del DM 226/2001".

Come già specificato nel quesito n. 51, il comune di Rivalta di Torino è in accordo con il Gestore in merito al valore di rimborso e si conferma che quest'ultimo è pari a euro 5.257.211,00 (al 31.12.2015). I valori di VIR e RAB inseriti nell'allegato B relativi al comune di Rivalta di Torino sono corretti.

In merito allo sconto tariffario, si rimanda al già citato art.13, c.1 del DM 226/2001.

**QUESITO N. 64:** Vogliamo evidenziare che vi sono lacune informative anche in alcuni chiarimenti di natura tecnica forniti da codesta Stazione Appaltante; in particolare in merito al quesito n. 43, la risposta non contiene indicazione circa gli strumenti urbanistici adottati dal Comune di Moncalieri.

**RISPOSTA:** Come già specificato nel quesito n. 43, il comune di Moncalieri non ha richiesto l'inserimento, nel bando di gara, di interventi di estensione e pertanto in merito alle estensioni di rete per tale comune, non sono stati forniti documenti (tra cui neanche gli strumenti urbanistici) in quanto non necessari in sede di gara.

**QUESITO N. 68:** Si fa presente che nel corso del sopralluogo obbligatorio agli impianti conclusosi, come pianificato da codesta Stazione Appaltante, in data 30 luglio , è stato riscontrato che a Torino, in corso Unione Sovietica 658, il rappresentante della S.A. e i Tecnici del gestore uscente (Italgas Reti s.p.a.) informavano il personale presente ai sopralluoghi che i cespiti relativi a due impianti di riduzione (IRI B90051 e IRI B90050) non potevano essere visionati in quanto non accessibili, perché in fase di dismissione da parte del gestore uscente (come riportato sul verbale di sopralluogo), ancorché i medesimi siano inclusi nello stato di consistenza dell'impianto e, del tutto verosimilmente, anche nella determinazione del relativo Valore Residuo da riconoscere al gestore uscente. In merito a quanto sopra si evidenzia che dai documenti di gara (All. A1\_Cartografie, file pdf: TORINO MAPPA 02 e All. A2\_Stato di Consistenza, file pdf: Consistenza\_Torino\_ID36213-31-12-2016), risulta la seguente configurazione impiantistica per gli impianti ubicati in C.so Unione Sovietica 658:

- IRI B90051, con portata nominale di 200.000 Smc/h e pressione Max di ingresso di 64,00 bar, alimentato a monte di rete esercita in AP(I-II Specie), condotta DN 400, e alimentante a valle sia l'IRI B90050 che la rete esercita in MPC (III Specie), condotta DN 400 seguita da condotta DN 500:

Quest'ultima condotta esercita in MPC (III Specie) risulta, quindi, alimentare il "feeder" di III Specie ubicato in Corso Unione Sovietica, in prosecuzione di Corso Luigi Settembrini e attraversante la Città di Torino;

IRI B90050, con portata nominale di 30.000 Smc/h e pressione Max di ingresso di 13,00 bar, alimentato a monte di rete esercita in MCP(III Specie), condotta DN 400, in uscita dall'IRI B90051, e alimentante a valle la rete esercita in MPB (IV – V Specie), condotta DN 300 seguita da condotta DN 200. Le condotte esercite n. MPB (IV – V Specie) in uscita dall'IRI B90050 risultano alimentare il "feeder" MPB (DN 200), ubicato in Corso Unione Sovietica, e un "feeder" MPB (DN 300) con sviluppo iniziale parallelo alla condotta MPB di Corso Unione Sovietica e in prosecuzione verso sud di Torino. Per quanto sopra e alla luce di quanto appurato in sede di sopralluogo si chiede quanto segue: *se tali dismissioni e gli interventi conseguenti in fase di realizzazione da parte del gestore uscente, siano già stati considerati nella determinazione del Valore di Rimborso indicato nei documenti di gara e, in caso negativo, come debbano essere valorizzati e considerati ai fini della formulazione del PEF e dell'offerta complessiva.*

**RISPOSTA:** Tali dismissioni non sono considerate nel Valore di Rimborso in quanto lo stesso, come evidenziato negli atti di gara, è riferito al 31.12.2015 e gli IRI sono allo stato (2019) in fase di dismissione. Il valore di rimborso, secondo quanto previsto dalla normativa di settore, sarà aggiornato al momento del subentro del nuovo gestore d'ambito, in funzione dell'effettivo stato di consistenza presente sul territorio.